

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **16 (sedici)** - del mese di **dicembre** alle ore **15:38** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI REGGIO EMILIA ESERCIZIO 2019

	F	C	A	F	C	A
VECCHI Luca				SACCHI Stefano	Si	
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SALATI Roberto		
BRAGHIROLI Matteo	Si			VARCHETTA Giorgio		Si
CANTERGIANI Gianluca	Si			VINCI Gianluca		
CASTAGNETTI Fausto	Si			BASSI Claudio		Si
CORRADI Davide	Si			RUBERTELLI Cinzia		Si
DE LUCIA Dario	Si			PANARARI Cristian		Si
FERRARI Giuliano	Si					
FERRETTI Paola						
GENTA Paolo	Si					
GHIDONI Riccardo	Si					
IORI Matteo	Si					
MAHMOUD Marwa	Si					
MONTANARI Fabiana						
PEDRAZZOLI Claudio	Si					
PIACENTINI Lucia	Si			----- Assessori -----		Presenti
RUOZZI Cinzia	Si			PRATISSOLI Alex		No
VERGALLI Christian	Si			BONVICINI Carlotta		Si
PERRI Palmina	Si			CURIONI Raffaella		No
BURANI Paolo	Si			DE FRANCO Lanfranco		No
BENASSI Giacomo	Si			MARCHI Daniele		Si
AGUZZOLI Fabrizio			Si	MONTANARI Valeria		No
BERTUCCI Gianni			Si	RABITTI Annalisa		No
SORAGNI Paola		Si		SIDOLI Mariafrancesca		No
MELATO Matteo		Si		TRIA Nicola		No
RINALDI Alessandro		Si				

Consiglieri **Presenti:** **28** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **18**
Contrari: **8**
Astenuti: **2**

Presiede: **IORI Matteo**

Vice Segretario Generale: **POMA Dr. Stefano**

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Preso atto che, sulla base dell'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P., i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015";

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 135 del 25/09/2017, il Comune di Reggio Emilia ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 T.U.S.P.;
- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dirette e indirette, predisponendo un piano per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione ove ricorrano i seguenti presupposti:

1) partecipazioni che non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) sono riconducibili all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2016-2018, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

- ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., con deliberazione consiliare n. 149 del 17/12/2018, il Comune di Reggio Emilia ha provveduto ad approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RILEVATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che il Comune di Reggio Emilia alla data del 31/12/2018 deteneva 13 partecipazioni dirette nelle seguenti società:

ELENCO SOCIETA' DETENUTE DIRETTAMENTE AL 31/12/2018	% QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA
1) CAMPUS REGGIO SRL	100%	La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e servizi di interesse generale, comunque necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Servizi di gestione pubblici mercati e pese pubbliche.
2) STU REGGIANE SPA	70%	La società ha per oggetto riqualificazione, recupero e rigenerazione urbana del centro intermodale ed ex officine reggiane in attuazione dei programmi di riqualificazione urbana, dei piani di recupero approvati dal comune di Reggio Emilia.
3) AGAC INFRASTRUTTURE SPA	55,32%	La società ha per oggetto la messa a disposizione, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare, ma non esclusivo riferimento al servizio idrico integrato.
4) PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA	22,13%	La Società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del T.U.E.L., ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali
5) REGGIO CHILDREN SRL	51%	La società ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti ed ai valori propri dell'esperienza educativa elaborata e praticata nelle Scuole e Nidi d'Infanzia gestiti dal Comune di Reggio Emilia in primis incentrati sull'affermazione dei diritti della persona fin dalla nascita, della cittadinanza e partecipazione attiva, in ogni fase della vita, allo sviluppo della comunità locale.
6) AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SPA	44,35%	La società svolge attività dei servizi connessi al trasporto aereo
7) AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.R.L.	38,55%	La società svolge attività di programmazione e progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto
8) CENTRO RICERCHE PRODUZIONE ANIMALI - C.R.P.A. S.P.A	23,41%	La società svolge attività di ricerca, realizzazione e gestione di servizi per l'agricoltura, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario.
9) BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	0,0224%	La società svolge attività di intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle banche centrali
10) LEPIDA SPA	0,0015%	La società ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.
11) IREN SPA	6,67%	La società è una holding quotata, opera nei settori dell'energia elettrica, termica per teleriscaldamento, del gas, della gestione dei servizi idrici integrati e dei servizi ambientali.
12) REGGIO EMILIA FIERE SRL IN LIQUIDAZIONE	26,49%	La società ha per oggetto la gestione di centri fieristici e specificamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità ed usi fieristici. Società in liquidazione dal 27/04/2015
13) REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC.CONS. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	25,41%	La società svolge attività di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e diffusione delle conoscenze, delle competenze professionali e dei servizi a imprese, società ed enti, sia privati che pubblici. E' in liquidazione dal 13/7/2017.

RICHIAMATO l'allegato B al presente atto "Relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 commi 2 e 4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175" che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso dell'esercizio 2019 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l'atto n. 149 del 17/12/2018;

DATO ATTO CHE:

- la revisione periodica delle partecipazioni, da redigere ai sensi dell'articolo 20 del T.U.S.P., riguarda anche le partecipazioni detenute indirettamente dall'ente locale, così come descritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) che definisce la partecipazione indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato effettuato sulla base delle linee di indirizzo predisposte dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018 e tenendo conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche emanate congiuntamente dal Mef e dalla Corte dei Conti nel mese di novembre 2019;

PRESO ATTO CHE:

- le partecipazioni indirettamente detenute dal Comune di Reggio Emilia al 31/12/2018 per il tramite di propri organismi controllati erano le seguenti:
 - Trasporti integrati e logistica S.r.l. partecipata da ACT al 94,86% e da FCR al 5,14%;
 - Società emiliana trasporti autofiloviari - SETA S.p.A. partecipata da ACT al 15,421%;
 - Trasporto passeggeri emilia-romagna - TPER S.p.A. partecipata da ACT al 3,06%;
 - Autobrennero A22 S.p.A. partecipata da ACT al 0,3258%;
 - Pharmacoop spa partecipata da FCR al 1,12%;
 - Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa al 50,46%;
 - Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali al 76 %;
- gli enti controllati "Azienda Consorziale trasporti- ACT" e "Azienda speciale FCR", in quanto amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., devono procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute, come specificato dalle linee guida predisposte congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte Dei Conti e pubblicate sul sito del MEF in data 23 novembre 2018;
- di conseguenza le società detenute indirettamente dal Comune di Reggio Emilia tramite ACT e FCR non vengono dettagliate nell'allegato A al presente atto;

DATO ATTO:

- che l'Azienda Consorziale trasporti e l'Azienda speciale FCR provvederanno ad approvare gli atti di razionalizzazione periodica e relazione sulle azioni effettuate entro il 31/12/2019 come previsto dalla normativa;
- che l'Azienda speciale FCR nel corso dell'esercizio 2019 ha ceduto le proprie partecipazioni nelle società TIL e Pharmacoop e pertanto alla data odierna non detiene partecipazioni;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

PRESO ATTO delle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti nella delibera n.

87/2018/VSGO del 10/04/2018 “Comune di Reggio Emilia – Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175” e dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 148 del 17/12/2018 sono state approvate le modifiche all'articolo 9 dello Statuto della società Reggio Children srl al fine di adeguare le disposizioni statutarie alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento di costi e in caso si opti per un organo collegiale questo sia composto da tre o cinque membri;
- con assemblea straordinaria del 16/05/2019 la società Reggio Children ha deliberato la modifica dell'articolo 9 dello Statuto adeguandosi alle previsioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 e alle considerazioni espresse dalla Corte dei Conti nella delibera n. 87/2018/VSGO;
- con deliberazione consiliare n. 148 del 17/12/2018 sono stati approvati il patto parasociale tra Comune di Reggio Emilia, Camera di Commercio di Reggio Emilia, e Provincia di Reggio Emilia relativo alle società Aeroporto di Reggio Emilia SpA e Centro Ricerche Produzioni Animali C.r.p.a. spa al fine di formalizzare l'esistenza del controllo pubblico congiunto;
- la società Aeroporto spa, con assemblea straordinaria in data 3 ottobre 2018, ha deliberato le modifiche statutarie già approvate dal Comune con atto consiliare n. 120 del 24/07/2017, introducendo anche l'adeguamento alle previsioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016, come richiesto dalla Corte dei Conti nella citata deliberazione n. 87/2018/VSGO;
- la società Centro Ricerche Produzioni Animali C.r.p.a. spa con assemblea straordinaria del 28/12/2018 ha approvato le modifiche statutarie per l'adeguamento alle previsioni dell'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016 come richiesto anche dalla Corte dei Conti nella citata deliberazione n. 87/2018/VSGO;

Preso atto che, in data 23/05/2018, la società Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. spa ha aumentato la quota di partecipazione nella società Dinamica s.c.a.r.l. dal 44% al 76% a seguito dell'acquisizione delle quote di C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni Vegetali soc. coop.va per un valore nominale di euro 64.000 acquisendo complessivamente il 76% del capitale della società;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Richiamato l'articolo 10 del T.U.S.P. in materia di alienazione di partecipazioni sociali il quale stabilisce che l'alienazione delle partecipazioni è adottata con deliberazione di consiglio comunale ed “e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute” che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che per alcune partecipazioni è necessario procedere a confermare le

azioni di razionalizzazione di seguito specificate e suddivise nelle tipologie: cessione/alienazione di quote, liquidazione:

- conferma della cessione delle quote azionarie della società Piacenza Infrastrutture spa già approvata nel provvedimento di revisione straordinaria deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 135 del 25/09/2017. La società è interamente pubblica e ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali. La società, pur essendo costituita secondo previsione normativa, non è stata ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (articolo 4, comma 1) in quanto le reti idriche servono il bacino del territorio di Piacenza. Inoltre la società non rispetta i parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) e c) in quanto non ha dipendenti e svolge attività analoga alla società Agac Infrastrutture.

In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione, nel corso del 2018, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018, è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani soci.

Successivamente, con Determina Dirigenziale n. 1033 in data 28/06/2018 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute dai comuni reggiani soci.

Con Determina Dirigenziale n. 1384 del 11/09/2018 si è preso atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista, così come indicato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 135 del 25/9/2017, la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta con altri soggetti pubblici, come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto della società, il quale prevede che le azioni siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici.

In data 13/09/2018 e' stato richiesto tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario che il Comune di Piacenza ha accolto con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

Il Comune, nel corso dell'esercizio 2019, ha perseguito l'obiettivo di approfondire l'analisi del valore aziendale della società rinviando tuttavia all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune intende avvalersi della norma di cui al comma 5-bis citato poiché la Piacenza Infrastrutture spa ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015;

- conferma della liquidazione delle seguenti società:

- la società Reggio Emilia Innovazione srl è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria della società del 13/07/2017. L'andamento della liquidazione

è in corso come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B ed è oggetto di monitoraggio;

- la società Reggio Emilia Fiere srl è in liquidazione dal 27/04/2015: la procedura di liquidazione è ancora in corso come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B. Trattandosi di procedura liquidatoria giudiziale e non volontaria deve seguire un preciso iter definito dal liquidatore giudiziale e dal comitato dei creditori sulla base delle prescrizioni previste nella sentenza di omologa del Tribunale di Reggio Emilia;

Ritenuto opportuno mantenere le azioni di Banca popolare Etica scpa richiamando interamente le motivazioni già espresse nella propria deliberazione consiliare n. 149 del 17/12/2018 ed in quanto ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4, comma 9-ter, D.Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che con il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con atto di Giunta Comunale n. 132 del 17/07/2018, sono stati forniti indirizzi alle società partecipate per il contenimento dei costi di funzionamento in particolare rispetto alle spese di personale, di cui all'art.19 commi 5 e 6 del D.lgs 175/2016 e s.m.i.;

Preso atto di quanto sopra evidenziato relativamente alle azioni di razionalizzazione, si da atto del mantenimento delle seguenti partecipazioni dirette e indirette in quanto ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente come dettagliato nell'allegato A:

- partecipazioni dirette:

Campus Reggio srl;

Stu Reggiane Spa;

Agac Infrastrutture spa;

Reggio Children srl;

Aeroporto di Reggio Emilia spa;

Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;

C.R.P.A. spa;

Banca Popolare Etica scpa;

Lepida spa;

RICHIAMATO l'articolo 26 comma 3 del T.U.S.P. in base al quale i Comuni "possono comunque mantenere le partecipazioni dirette e indirette in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" e pertanto si mantiene ex lege la partecipazione diretta in Iren spa;

- partecipazioni indirette:

Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa al 50,46%;

Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali al 76 %;

ATTESO che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni contenute nella revisione ordinaria in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e controllo in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

1. di approvare la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016, come dettagliate nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di mantenere, per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette:

- Campus Reggio srl;
- Stu Reggiane Spa;
- Agac Infrastrutture spa;
- Reggio Children srl;
- Aeroporto di Reggio Emilia spa;
- Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- Centro Ricerche produzioni animali - C.R.P.A. spa;
- Lepida spa;
- Banca popolare Etica soc. coop.p.a.
- Iren spa (in quanto società quotata);

3. di mantenere le seguenti partecipazioni indirette per le motivazioni espresse nelle premesse e nell'allegato A alla presente deliberazione che si richiamano integralmente:

- Consorzio Antincendio soc. cons. a r.l. partecipata da Aeroporto spa al 50,46%;
- Dinamica sc a r.l. partecipata da Centro Ricerche produzioni Animali Spa al 76 %;

4. di approvare la relazione tecnica alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 commi 2 e 4 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 di cui all'allegato B, che contiene la rendicontazione delle azioni di razionalizzazione effettuate nel corso dell'esercizio 2019 sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale con l'atto n. 149 del 17/12/2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di approvare le azioni di razionalizzazione per le società di seguito specificate richiamando integralmente le motivazioni espresse in premessa al presente atto e nell'allegato A e B alla presente deliberazione:

- conferma della cessione quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, rinviando all'esercizio 2020 l'apertura dei tavoli di confronto coi soggetti interessati per addivenire alla cessione della società. A tal fine il Comune intende avvalersi della norma di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, così come introdotto dall'articolo 1, comma 723 della L. 145/2018, poiché la società ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015;
- di dare atto che l'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del T.U.S.P. in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri soggetti

pubblici come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;

6. di dare atto che la società Reggio Emilia Fiere srl è in liquidazione dal 27/04/2015, la procedura di liquidazione è ancora in corso, trattandosi di procedura giudiziale e non volontaria, ed è oggetto di monitoraggio come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B;

7. di dare atto che la società Reggio Emilia Innovazione srl è stata posta in liquidazione con assemblea straordinaria del 13/07/2017, la procedura è tutt'ora in corso ed è oggetto di monitoraggio come dettagliato nella Relazione Tecnica allegato B;

8. di dare atto che si procederà ad attivare le procedure amministrative più adeguate per dar corso alle azioni di razionalizzazione previste nell'allegato A in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i termini di legge;

9. di autorizzare il Dirigente del Servizio Pianificazione Programmazione e controllo ad attivare le procedure amministrative per dare attuazione alle misure di razionalizzazione;

10. di dare atto che gli enti controllati "Azienda Consorziale trasporti- ACT" e "Azienda speciale FCR", in quanto amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera a) del T.U.S.P., devono procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute, come specificato dalle linee guida MEF-Corte dei Conti del 23 novembre 2018 e conseguentemente tali partecipazioni indirettamente detenute dal Comune tramite ACT e FCR non vengono dettagliate nell'allegato A al presente atto;

11. di dare altresì atto che l'Azienda speciale FCR, alla data odierna, non detiene più partecipazioni;

12. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

13. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli enti.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IORI Matteo

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

POMA Dr. Stefano